



21.11.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

(117/2013)

Oggetto: Parere motivato del Senato irlandese sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Senato irlandese sulla proposta in oggetto.

Relazione ai sensi dell'articolo 105 del regolamento della Camera dei deputati irlandese e dell'articolo 101 del regolamento del Senato irlandese sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (COM(2013) 627).

Introduzione

1. Il principio di sussidiarietà è definito all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, nei seguenti termini:

"In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione".

L'articolo 5, paragrafo 3, attribuisce altresì ai parlamenti nazionali la responsabilità specifica di garantire che le istituzioni dell'Unione applichino il principio in conformità del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. Il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE costituisce, in effetti, un esercizio di "efficacia comparata" che chiama in causa un *criterio di "necessità"* e un criterio di *"maggiori benefici"*:
- (i) *Necessità* – L'azione dell'Unione è necessaria ai fini del conseguimento dell'obiettivo della proposta? L'obiettivo della proposta può essere realizzato, o realizzato in misura sufficiente, soltanto grazie a un'azione dell'Unione?
 - (ii) *Maggiori benefici* – L'obiettivo sarebbe conseguito in modo più efficace a livello di Unione, ossia l'azione dell'Unione apporterebbe maggiori benefici rispetto all'intervento a livello di Stati membri?
3. Per assistere i parlamenti nazionali nella loro valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà, l'articolo 5 del protocollo n. 2 stipula espressamente che

"Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri (...)"

4. Pertanto ogni nuovo progetto di atto legislativo
- deve essere sostenuto da una "scheda contenente elementi circostanziati" che consenta ai parlamenti nazionali di valutarne il rispetto del principio di sussidiarietà
 - deve chiaramente soddisfare i criteri di *necessità* e di *maggiori benefici*

- deve, conformemente al principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del TUE, dimostrare che l'Unione agisce *"esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti."*

5. Parere del comitato congiunto

Il comitato congiunto sui trasporti e le telecomunicazioni ha esaminato in maniera specifica le disposizioni del Trattato e ritiene che la proposta non rispetti il principio di sussidiarietà.

I motivi sono riportati nei paragrafi seguenti

- A. Sebbene sia favorevole alla proposta della Commissione di creare un "continente connesso", il comitato congiunto manifesta le sue perplessità in relazione alla mancata consultazione pubblica nella fase di redazione della proposta. Il comitato congiunto ritiene che senza un adeguato procedimento di consultazione la proposta potrebbe non raggiungere gli obiettivi che si ripromette.
- B. Il comitato congiunto ritiene altresì che la gestione dello spettro radio costituisca innanzitutto una competenza nazionale e che l'ampliamento delle competenze della Commissione in tale settore comporterebbe una modifica sostanziale nell'equilibrio di potere a danno degli Stati membri e degli organi nazionali di regolamentazione.
- C. Il comitato ritiene che la Commissione non abbia adeguatamente considerato la possibilità di rafforzare le direttive vigenti in materia ed esprime preoccupazione sul fatto che l'Irlanda, quale Stato insulare, potrebbe essere ulteriormente emarginata se la proposta di regolamento fosse attuata nella sua attuale versione.

Raccomandazione del comitato congiunto

La presente relazione ai sensi dell'articolo 105 del regolamento della Camera dei deputati irlandese e dell'articolo 101 del regolamento del Senato irlandese è stata approvata dal comitato congiunto il 23 ottobre 2013.

Il comitato congiunto, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 3, lettera b), del regolamento della Camera dei deputati irlandese e dell'articolo 101, paragrafo 3, lettera b), del regolamento del Senato irlandese, raccomanda il parere motivato di cui al precedente paragrafo 5 all'approvazione della Camera dei deputati e del Senato irlandesi.

Il Senato irlandese:

- (1) prende atto della relazione concordata del comitato congiunto sui trasporti e le telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 101 del regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (COM(2013) 627) presentata al Senato irlandese il 23 ottobre 2013 ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, lettera b) del regolamento;
- (2) tenuto conto della summenzionata relazione e nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della sezione 7, punto 3 dell'European Union Act 2009, è del parere che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (COM(2013) 627) non rispetti il principio di sussidiarietà per i motivi indicati nel paragrafo 5 della relazione, e
- (3) fa presente che, in conformità dell'articolo 101, paragrafo 4 del regolamento, una copia della presente risoluzione, unitamente al parere motivato e alla relazione summenzionata, sarà trasmessa ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.